CLV

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1806

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Sunto di petizioni — Votazione a scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie III), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » (N. 411); « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari per il Monte dei Paschi di Siena » (N. 433) — Discussione del disegno di legge; « Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri» (N. 416) — Parlano nella discussione generale i senatori Bava-Beccaris, Sismondo, Colonna F., relatore, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno -Chiusura di votazione - Ripresa della discussione, ed approvazione dei primi quattro articoli del disegno di legge - Dopo osservazioni del senatore Colonna F., relatore, si vota l'articolo 5 — Senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge — Sul disegno di legge che viene poi: « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari» (N. 426), non si fa discussione generale, e senza osservazioni si approvano i primi quattro articoli — Il quinto è approvato, dopo osservazioni del senatore Astengo, relatore, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno - Senza discussione quindi si vota l'art. 6 ed ultimo del disegno - Nella discussione generale del disegno di legge: « Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finomziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la ristaurazione dei locali degli uffici della Questura di Roma » (N. 435), chiede chiarimenti il senatore Astengo, cui rispondono il senatore Finali, relatore, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno - Senza osservazioni si approvano tutti gli articoli del disegno di legge - Approvazione del disegno di legge: « Aumento di dotazione al capitolo 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi » (N. 424) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387 e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai» (N. 434) — Non ha luogo discussione generale e senza osservazioni si approvano i primi sette articoli — Si vota l'art. 8 dopo alcuni rilievi del senatore Casana, cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno - Quindi senza discussione si votano tutti gli altri articoli del disegno di legge - Nella discussione della « Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 414), parlano il ministro delle finanze e il relatore, senatore Cefaly - L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazioni dei disegni di legge; « Aumento di L. 2,770,000 al capitolo 65: Restituzioni e rimborsi (Demanio), dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 437); « Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie

1. SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1906

e scavi di antichità di Roma» (N. 489); «Assegnazione di un fondo speciale e per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie» (N. 430) — Dopo osservazioni del Presidente, del senatore Astengo e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il Senato approva una proposta del senatore Cavasola in ordine al rinvio della discussione del disegno di legge per il riordinamento degli Istituti della giustizia amministrativa — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Il senatore Casana invia, a nome del Senato, un saluto al Presidente, che risponde — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno ed i ministri delle poste e dei telegrafi, della pubblica istruzione, di grazia giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, degli affari esteri e della guerra.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« N. 242-45-47-49. Il Consiglio comunale di Barra (Napoli) ed altri ottanta comuni fanno voti al Senato che ai bilanci comunali vengano apportati sgravi di spese in correlazione alla sofferta diminuzione d'entrata per la legge sul Mezzogiorno, 15 luglio 1906 (n. 3835);

«243-46. I Consigli comunali di Rionero in Vulture (Potenza), Cammarata (Girgenti) e Fossalto (Campobasso) esprimono voti al Senato perchè i bilanci dei comuni vengano in tutto o in parte sgravati dalle spese che la legge comunale e provinciale lasciò provvisoriamente a carico dei bilanci stessi;

«244-51. Lombardi Eustacchio da Bari, a nome della classe dei lavoranti parrucchieri, e il Consiglio direttivo dell'Associazione fra gli impiegati e salariati del comune e delle Opere pie di Pistoia, fanno voti al Senato in merito al disegno di legge per il riposo settimanale;

« 248. Il Consiglio comunale di Esperia (Caserta) fa voti al Senato per la sistemazione del porto di Formia;

« 250. Pier Francesco Tabasso ed altri cinquantasette notari del distretto di Torino esprimono voti al Senato in merito all'art. 41 del disegno di legge: "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione;

Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Proroga dei termini assegnati dalla legge
14 luglio 1887, n. 4737 (serie 3°) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue ». (N. 411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, e 28 dicembre 1905, n. 597, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge; « Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena ». (N. 433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: «Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge

ARRIVABENE, segretario, legge.

Articolo unico.

I buoni agrari emessi dal Monte dei Paschi di Siena in conformità della legge 21 giugno 1869, n. 5160, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario, cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1911. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1921 saranno prescritti a favore dell'Istituto.

Sino al 31 dicembre 1911 l'Istituto predetto potrà fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta, che per esso soltanto continuerà ad aver vigore per il detto periodo di tempo.

La circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena non potrà eccedere l'ammontare che sarà determinato da nuovo accertamento da farsi entro il 31 dicembre 1906.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei RR. Carabinieri ». (N. 416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 416).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Il primo iscritto è l'onorevole senatore Rossi Luigi, che non è presente. Viene dopo di lui il senatore Bava-Beccaris, che ha facoltà di parlare

BAVA-BECCARIS, dell'Ufficio centrale. Perfettamente concorde coi colleghi dell'Ufficio centrale nelle considerazioni esposte con tanta chiarezza ed efficacia nella relazione dell'onorevole Colonna, io dissento nella conclusione, nella quale, per imperiose circostanze e necessità di cose, conviene la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Sottopongo all'illuminato giudizio del Senato l'apprezzamento delle ragioni del mio dissenso.

La legge proposta è ottima negli articoli 1, 2 e 3; non è opportuna, a mio avviso nei susseguenti articoli:

1º perchè coll' adozione dell' art. 5, conseguenza diretta del 4, la qualità dei quadri degli ufficiali verrà a scapitarne, essendo proba-

bile che non occorra nell'arma il terzo d'ufficiali delle altre armi, atteso il maggior tempo che i tenenti provenienti dalle medesime, do vranno impiegare nell'arma dei carabinieri per raggiungere il grado di capitano in confronto delle altre armi.

2º Relativamente all'art. 6 osservo che, considerazioni di elevato ordine morale, consigliano a non fare nessuna differenza nei limiti d'età degli ufficiali dei carabinieri, con quelli stabiliti per tutte le altre armi combattenti; osservo ancora che le disposizioni di questo articolo turbano, almeno per un quinquennio, la rotazione normale dei quadri: dico un quinquennio, perchè il poco tempo che ci fu concesso per lo studio analitico della legge non potè esser spinto al di là.

Or bene, si è venuto a questa conclusione: nel quinquennio 1907-1911 colla legge proposta, per i soli limiti d'età si avrebbero 40 eliminazioni, mentre colla legge in vigore se ne hanno 94, astrazione fatta dalle varianti introdotte nell'organico dall'art. 7.

3º perchè mutando i limiti d'età per l'arma dei carabinieri viene infirmato il concetto della legge sull'avanzamento del 1896, sulla quale da dieci anni è imperniata la carriera degli ufficiali dell'esercito, e si stabilisce così un pericoloso precedente.

Per queste considerazioni, ed anche perchè io desidero, e tutti dobbiamo desiderarlo, che questa legge, che stiamo per votare in fin di anno sia benefica per tutta l'arma benemerita, causa di malcontento per nessuno, sono d'opinione che si debbano accogliere i soli articoli 1, 2 e 3 aggiungendone un 4 del tenore seguente:

Art. 4. — La presente legge avrà effetto dal 1º gennaio 1907.

In tal modo verrebbero migliorate subito le condizioni economiche dei mililari di truppa, lasciando impregiudicate tutte le altre questioni, sulle quali occorre un più maturo esame.

Se il presidente del Consiglio non accetta queste modificazioni, io ed altri collegli al pari di me, ci troviamo nella penosa condizione di dover votare una legge, che approviamo solo in parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sismondo.

SISMONDO. Avendo avuto l'onore di comandare per quattro anni e qualche mese l'arma dei carabinieri, ho avuto occasione di acquistare una certa conoscenza dell'ordinamento, del funzionamento, e, direi, dell'indole e del temperamento suo, sento quindi l'obbligo di coscienza di esporre al Senato le mie convinzioni sui provvedimenti che si stanno esaminando, ma sento al tempo stesso profondamente il dovere della massima brevità, visto il momento in cui ha luogo questa discussione.

Prescindo quindi dai primi articoli della legge, e mi propongo di esaminare sommariamente i punti contestati, vale a dire quelli contenuti negli articoli 4, 5 e 6. E siccome l'articolo 6, che modifica la legge sui limiti di età, è quello che ha incontrato opposizioni vive e fondate su convinzioni antiche, profonde e tenaci, così comincierò dall'esame di questa questione, e, sempre per dovere di brevità, prescinderò dall'esaminare la questione nei suoi principi e dal ricercare i criteri fondamentali che hanno indotto il legislatore a stabilire i limiti di età pel collocamento in posizione ausiliaria nei vari gradi dell'esercito; mi limiterò invece ad esporre alcune considerazioni che danno un aspetto speciale alla questione dei limiti di età, per quanto riguarda gli ufficiali dell'arma dei carabinieri. Premetto che, fin dai primi mesi del mio comando dell'arma, mi sono formata la convinzione che l'applicazione agli ufficiali dei carabinieri degli identici Ilimiti di età, stabiliti per gli ufficiali di tutte le altre armi, contenga qualche cosa di erroneo e non giusto. E ciò per le grandi differenze che si riscontrano nell'impianto e nello sviluppo della carriera nell'una e nelle altre armi.

Comincerò richiamando l'attenzione del Senato su un primo fatto; mentre nelle altri armi combattenti il limite massimo di età, a cui si può ancora raggiungere il grado di sottotenente, è fissato a 28 anni, per l'arma dei carabinieri esso è fissato a 36 anni. Esaminando sull'annuario militare la situazione di fatto attuale, si trova che il 75 per cento dei sottotenenti ebbero la promozione fra i 33 e i 35 anni, uno solo l'ebbe a 29, tre l'ebbero a 30 anni e gli altri fra i 31 e i 33. Ma, oltre a ciò, nelle altre armi i sottufficiali sono ammessi al grado di sottotenente solo in ragione del 25 per cento dei

posti vacanti; nei carabinieri invece tutti i posti da sottotenente sono devoluti ai provenienti dall'arma, ed una metà (con questa legge saranno i due terzi) dei posti di tenente sono devoluti pure agli ufficiali provenienti dai sottufficiali dell'arma; attualmente, i subalterni dell'arma dei carabinieri, provenienti dai sottufficiali, sono il 63 per cento del totale.

Ora, salta agli occhi che, se nella massa delle altre armi la carriera dell'ufficiale subalterno proveniente dai sottufficiali nella proporzione del 25 per cento del totale, merita una considerazione sempre grande, nell'arma dei carabinieri questa considerazione dev'essere molto maggiore, perchè i provenienti dai sottufficiali vi rappresentano la maggioranza degli ufficiali subalterni. Notiamo ancora un altro fatto: il sottotenente, una volta promosso, in fanteria o cavalleria, ha la strada aperta avanti a sè ed il suo avanzamento non è più intralciato da nessuna introduzione d'estranei; invece il sottotenente dei carabinieri vede una parte molto notevole dei posti da tenente occupata da ufficiali provenienti da altre armi. Per darne un'impressione sintetica, basta il notare che, mentre si riconosce per tutto l'esercito che il grado di capitano debba essere accessibile a tutti i subalterni e quindi, per essere l'unico accessibile a tutti, sia quel grado che vada rilevato da vantaggi e prerogative che lo rendano mèta attraente per i giovani che vogliono intraprendere la carriera delle armi, nell'arma dei carabinieri (se mi sbaglio non può essere di molto) non credo che i capitani provenienti dai sott'ufficiali dell'arma arrivino alla diecina.

Non solamente poi vi è qualche cosa di eccezionale nell'impianto, della carriera degli ufficiali dei carabinieri che la cominciano da sottotenente, ma vi è qualche cosa di diverso anche nell'impianto della carriera degli ufficiali dei carabinieri che provengono da altre armi. Infatti il tenente trasferto nell'arma dei carabinieri da un'altra arma, perde tutta l'anzianità nell'atto in cui entra e passa alla coda di tutti i tenenti.

Vi è ancora un altro fatto, ed è che, se io prendo a considerare le dodici legioni dei carabinieri Reali e le paragono con dodici reggimenti di fanteria, trovo che per dodici colonnelli, nella fanteria, vi sono sei generali di brigata,

e vi è la possibilità di raggiungere i gradi di generale di divisione e di corpo d'armata; nei carabinieri invece su dodici legioni, che rappresentano in tempo di pace una forza numerica molto superiore a quella di dodici reggimenti, vi è un solo tenente generale, e questo grado rare volte è dato ad uno proveniente dall'arma, di modo che i posti da generali veramente sicuri sono soltanto due. Dunque abbiamo una carriera che comincia ad essere compressa dal basso, innalzando i limiti di età a cui si può cominciare, ed è compressa dall'alto coll'impedire lo sfogo che hanno gli ufficiali della altre armi nei gradi supremi della gerarchia militare. Io domando allora: quali ragioni di equità, di giustizia e di interesse del servizio possono consigliare di applicare gli stessi limiti di età a questa carriera impiantata su basi così diverse?

Si noti poi che queste condizioni fanno sì che la permanenza nei gradi diventa brevissima e, specialmente al sommo della gerarchia, abbiamo un avvicendarsi, un rinnovarsi così frequente di superiori che quasi quasi ci richiama alla mente l'idea del cinematografo. E bisogna anche notare che il danno della breve permanenza nei gradi, nei comandi, per l'arma dei carabinieri, è molto più sensibile ed importante che non nelle altre armi. Il capitano di fanteria, il capitano di cavalleria, quello di artiglieria o del genio, tutti i giorni dell'anno può vedere la sua compagnia, il suo squadrone, la sua batteria riuniti, invece il capitano di una compagnia di carabinieri, che l'ha dispersa in piccoli nuclei di quattro o cinque uomini su una vasta superficie di territorio, è molto se li può vedere tutti in sei mesi. Ora, la conoscenza degl'individui, dei singoli dipendenti, nell'arma dei carabinieri, ha un'importanza che non si può nemmeno confrontare con quella che ha per i comandi delle altre armi, poichè l'individualismo nell'arma dei carabinieri ha una preponderanza tale che non saprei nemmeno io esprimerla.

Ogni carabiniere è un ente responsabile di sè stesso, che sente la sua responsabilità, che ha un amor proprio, che, non esito a dire, è altrettanto raffinato quanto quello del tenente generale; quindi la più piccola omissione, il più piccolo fatto che leda l'amor proprio di uno di questi individui può cagionare movimenti

psichici terribili. E questo rende molto più necessario che il superiore conosca ad uno ad uno i suoi dipendenti, e naturalmente rende anche necessaria la lunga permanenza nei comandi, per quanto è possibile.

Dopo queste considerazioni, io ripeto la domanda: quale può essere la ragione per cui si è creduto conveniente di applicare agli ufficiali dell'arma dei carabinieri gli stessi limiti di età che si credette di stabilire per gli ufficiali delle altre armi? E vi confesso che altra ragione io non so trovare, che nell'amore della simmetria e dell'uguaglianza. E notate che questa uguaglianza non si è ottenuta, poichè il tipo del subalterno di fanteria o di cavalleria, che va via a 48 anni, è un mito; perchè un giovane, che ha 20 anni davanti a sè per passare da sottotenente a capitano, arriva ad essere capitano prima dei 20 anni, o, se non vi arriva, ciò dipende da qualche difetto suo che lo rende incapace o non meritevole di far carriera. Invece il tipo dell'ufficiale subalterno dei carabinieri che se ne va a 48 anni nel pieno vigore delle sue facoltà fisiche e morali, dopo aver raggiunto un grado di maturità e di esperienza nel prestare il suo servizio, che lo rendono un elemento veramente prezioso, questo tipo non è astratto, perchè, purtroppo, nei quattro anni e qualche mese in cui ho esercitato il comando dell'arma, ho avuto troppo frequente occasione di ben rattristarmi nello stringere la mano a qualcheduno di quei bravi ufficiali che venivano a farmi il loro saluto di commiato. Tanto più mi sentivo commosso nel vederne la triste condizione, quanto più si mostravano essi sereni e rassegnati.

E allora io ho detto: in una legge, la quale tronca la carriera nel massimo vigore dell'età ad ufficiali che ne hanno fatta una loro seconda vita, esiste certamente qualche cosa di fondamentalmente ingiusto e contro natura; perchè bisogna che il Senato noti che la vita di continua esemplarità, di continua abnegazione, che si fa nell'arma dei Reali carabinieri plasma il carattere di una persona e la rende refrattaria a qualunque altra occupazione per qualche tempo.

E quando ho sentito l'illustre mio preopinante affermare che la modificazione proposta era da respingersi, perchè avrebbe stabilito un precedente nocivo al sistema di avanzamento

stabilito per tutto il resto dell'esercito, io non ho potuto trattenermi dall'esclamare entro me stesso: magari così fosse! Magari fosse adottata l'idea che ho letta negli Atti parlamentari, espressa dall'illustre senatore Ricotti, che i limiti di età (poichè questi limiti d'età vi dovevano essere per una quantità di considerazioni che qui non è il momento di esporre) fossero ridotti a due, 65 anni per i generali, 60 anni per tutti gli altri!

È contro natura che si producano di queste uscite dal servizio a 48 o 50 anni, nel pieno possesso dei mezzi di ben servire, perchè se per queste carriere precocemente troncate si corrisponde una pensione-insufficiente, si creano degli spostati che sono costretti a battere a tutte le porte per avere una occupazione, per far fronte ai bisogni della vita; e, se la pensione (non c'è questo pericolo) fosse lauta, produrrebbe dei disoccupati, ostici al contribuente; perchè il contribuente accetta, venera, rispetta il vegliardo, il quale si riposa dopo lunghi servizi, ma non può avere simpatie per un uomo di 48 o 50 anni vegeto e robusto, che se ne vive comodamente senza aver fatto i quaranta anni di servizio. (Approvazioni).

Ora, io non credo di fare profezie, ma quando in una disposizione legislativa vi è qualche cosa che urta le leggi della natura, i vantaggi che se ne ottengono non possono essere che effimeri, ed alla lunga la natura si vendica e li converte in danno. (Bravo, approvazioni).

Dopo di ciò, non ho bisogno di dichiarare che io voto con plauso questo provvedimento che applica agli ufficiali dell'arma dei carabinieri dei limiti di età alquanto più larghi di quelli che c'erano prima; e, mentre applaudo con soddisfazione al limite di 60 anni portato ai colonnelli, applaudirei con ancor più entusiasmo se il limite, portato agli ufficiali inferiori, si estendesse più in là, si avvicinasse un po' più a quel certo limite che la natura ammette come il momento opportuno, per chi ha lavorato, di darsi al riposo.

Vi sono nella legge due altri punti contestati, ma molto più debolmente. Procederò non nell'ordine degli articoli della legge, ma in quell'ordine che mi pare più logico per la condotta del mio discorso. Il primo di questi due punti è l'art. 5, quello che stabilisce che i due terzi dei posti di tenenti nell'arma dei carabinieri

Reali siano assegnati ai provenienti dai sottotenenti, ai provenienti dalla truppa. Questo provvedimento si presenta evidentemente vantaggioso, quando lo si consideri come un mezzo di accelerare un po' l'avanzamento dei sottufficiali, e di creare così un aumento di attrattiva a buoni elementi per intraprendere la carriera del carabiniere. Su tutto ciò non c'è contestazione.

Attualmente, come ho già detto, gli ufficiali subalterni dei carabinieri provenienti dall'arma sono il 63 per cento, quindi, naturalmente, quelli provenienti dalle altre armi sono il 37 per cento. Con questo provvedimento i provenienti dall'arma diventerebbero il 75 per cento, e si ridurrebbe al 25 per cento l'aliquota degli ufficiali provenienti dalle altre armi.

L'utilità di questo provvedimento, lo ripeto, come vantaggio di carriera ai sottufficiali dell'arma, è evidente; ciò che può lasciare qualche dubbio è l'alterazione (permettetemi l'espressione farmaceutica) del dosamento nel corpo degli ufficiali, in cui risulterebbero alterate le proporzioni di ufficiali provenienti dalla scuola militare con quella degli ufficiali provenienti dall'arma.

Che portata pratica ha questo fatto? Io non ve lo saprei dire, perchè, come si era prima, le cose andavano bene; ma io non temo che siano per andare peggio di molto, alterando nella misura proposta questa proporzione. Certo però se si continuasse in questa via, non solo le cose andrebbero male, ma minaccerebbero rovina, o per lo meno si arriverebbe alla completa alterazione nella natura, nella fibra, nel temperamento dell'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri, lo sappiamo tutti, ha il suo prestigio basato essenzialmente sul fatto che è una emanazione diretta, che è sangue del sangue, carne della carne dell'esercito; l'arma dei carabinieri fa parte integrante dell'esercito; è la sua parte più eletta; tanto è vero che non solo nei regolamenti, ma anche nell'opinione pubblica si concede ad essa la precedenza su tutte le altre armi.

Ora, la corrente di continue nuove immissioni di ufficiali, provenienti dalle altre armi nell'arma dei carabinieri, serve non solo a regolare il funzionamento della carriera nei gradi superiori, ma anche a mantenere viva una corrente di scambio tra la massa dell'esercito

e l'arma dei carabinieri. Tutta l'opera dei comandanti è continuamente rivolta ad inculcare questa massima nei dipendenti: ricordatevi che voi prima di tutto siete un militare; perchè il sentirsi profondamente militare conferisce meglio alla giusta intonazione nel modo di prestare il suo servizio, e conferisce poi, sopratutto, meglio al prestigio che l'arma ha nel Paese. La riduzione proposta nell'entità di questa corrente d'immissione di ufficiali delle altre armi non compromette gravemente i risultati che se ne promettono.

E l'aumento di accorrenza di buoni elementi alla carriera dei carabinieri è uno scopo che in questo momento deve naturalmente preponderare.

Perchè il fatto, che s'impone, è quello di avere 5000 e più carabinieri di meno di ciò che è richiesto dall'organico, anzi dalla forza bilanciata che è qualche cosa di meno dell'organico. Ora, quando in un'istituzione scarseggia il reclutamento e abbonda il congedamento, qualche cosa bisogna fare per arrestare questa anemia che condurrebbe alla consunzione; di modo che la modificazione proposta consideriamola pure come un'operazione chirurgica. Essa è un'operazione chirurgica necessaria, e io non dubito che la forte fibra dell'ammalato la saprà felicemente superare.

E ciò m' induce a votare con animo tranquillo la legge com'è proposta.

Ma prima di abbandonare questo punto, mi credo in obbligo di presentare una osservazione circa al dubbio di alcuno, che il complesso delle disposizioni relative agli ufficiali, sin qui esaminato, possa compromettere l'affuenza di ufficiali di altre armi all'arma dei carabinieri.

Io credo di affermare cosa giusta, dicendo che l'attrattiva principale per gli ufficiali eletti dalle altri armi ad entrare in quella dei carabinieri, consista essenzialmente nell'ambizione di avere più presto quel grado di autonomia, di responsabilità e di occasioni per distinguersi che nell'arma si riscontra anche nei gradi di subalterno. Questa è l'attrattiva essenziale, e questa non mancherà mai di efficacia nel corpo degli ufficiali dell'esercito.

Passiamo al terzo dei punti contestati. Domando ancora un po' di benevola attenzione,

perchè, per quanto io voglia essere breve, non posso omettere di dire quello che mi sembra necessario. Dunque il terzo punto contestato (art. 4) è l'istituzione della scuola allievi ufficiali dei carabinieri. Questa straordinaria novità in me ha prodotto un effetto di curiosità, perchè attualmente esiste già il corso dei marescialli per acquistare quella parte d'istruzione che loro manca per coprire il grado di ufficiale, e dura anche sette mesi, se occorre; ma è un corso che è costituito, basandosi sulla presunzione che a marescialli riconosciuti idonei e qualificati ottimi da tre anni, non occorrano altri insegnamenti per crederli capaci di far ciò che si chiama il servizio d'Istituto. cioè il servizio speciale che riguarda la polizia giudiziaria e il mantenimento della sicurezza pubblica.

Con questo corso invece si mira a completare l'istruzione dei marescialli, prima di tutto nel montare a cavallo, poichè tutti gli ufficiali dell'arma debbono cavalcare, e poi nelle conoscenze militari in genere, per renderli più idonei a comandare ed istruire truppa riunita e condurla nelle operazioni militari, perchè non bisogna dimenticare che l'arma dei carabinieri trova il suo impiego in tempo di guerra in varie maniere. Dunque il primo effetto che io provai nel leggere questo articolo fu di curiosità, ma non tardai a provare una impressione di allarme, quando vidi introdotto il nome di brigadiere e mi venne il dubbio che si volesse stabilire che un brigadiere possa passare sottotenente, saltando di pie' pari il grado di maresciallo. Questa a me parrebbe una disposizione che sconvolgerebbe l'economia dell'avanzamento nell'arma e che potrebbe riuscire molto dannosa, e non dico in che misura; infatti chi può misurar queste cose? E mi credo in dovere di esprimere le ragioni di questa mia convinzione, riservandomi di spiegare poi la ragione per cui io ritengo possibile l'applicazione di questo articolo di legge senza urtare nella mia convinzione che è profonda ed irremovibile.

L'orientamento dell'articolo 4 è come quello dell'articolo 5, già esaminato, e degli altri: facilitare la carriera ai sottufficiali. Ora, se io trovo perfettamente giusto ed opportuno questo orientamento nei provvedimenti che aumentano gli organici, e la dose, per dir così, degli ufficiali provenienti dall'arma fino

al grado di tenente, d'altra parte trovo che non è più questo l'orientamento che deve avere una disposizione, come questa, che tocca l'avanzamento e tutto il meccanismo di esso, che non deve, dico, essere coordinato esclusivamente all'idea di facilitare più o meno la carriera. L'organismo dell'avanzamento deve essere invece coordinato al concetto di creare e mantenere alto il morale della massa che compone l'arma, di mantenere più elevato che sia possibile lo spirito che deve animare tutta questa massa. E se lo stimolare l'ambizione, l'emulazione e l'attività nel perfezionarsi dei distinti è legittimo, tale è solo a patto che non produca mortificazione e scoraggiamento nella massa di quelli che percorrono la carriera normale, poichè, o signori, è evidente che il valore intrinseco di questa massa costituisce la potenza dell'arma a rendere buoni servizi allo Stato. (Approvazioni).

E dirò anche che, volendo dare un'importanza preponderante a ciò che si dice la cultura, nell'accelerare la carriera, bisogna andare molto guardinghi, perchè nell'arma dei carabinieri l'anzianità ha un valore incommensurabile rispetto a quello che ha nelle altre armi. Ogni più lungo periodo di servizio nelle stazioni rappresenta un maggior numero di pericoli e una maggiore quantità di responsabilità affrontati, rappresenta una maggior durata di quella tensione della mente e dei nervi che, quando non logorano, temprano e creano delle fibre morali e intellettuali molto più valide di quello che si creda.

Questo è il valore dell'anzianità; quindi, per me, il valore del titolo derivante dalla maggior cultura, solo allora acquista forza, quando l'individuo che ne è fornito, ha dimostrato che, in grazia della sua maggior cultura, ha potuto rendere servizi più segnalati, non già insomma per quello che l'individuo promette, ma per quello che ha dato. Soggiungerò ancora che il servizio nell'arma, anche in tempo di pace, tende piuttosto ad avvicinarsi alla natura del servizio che si presta dall'esercito in tempo di guerra, che non a quello che si presta in tempo di pace. Ora, si sa che in tempo di guerra vi sono le promozioni a scelta, promozioni che vanno sino al punto che un soldato semplice può essere promosso ufficiale senza passare per i gradi intermedi; non in base agli esami che

può prendere, ma in base a ciò che ha dimostrato di valere. Ora, se ciò non è stabilito con disposizioni di legge (quantunque lo spirito delle circolari e delle norme che regolano l'avanzamento nell'arma sia coordinato a quelle idee che modestamente vi ho esposto) quello che sentono i subordinati è questo, nient'altro che questo.

Quindi una promozione fulminea, un volo alto e repentino, non bisogna misurarlo dalla soddisfazione che produce in chi l'ha fatto o dall'ambizione che promuove in chi crede di poterlo fare, ma bisogna misurarlo nell'eco che ha su tutta la massa, la quale ne può sentire stimolo ed emulazione come, ne può sentire mortificazione e scoraggiamento. (Approvazioni).

Ecco dunque ciò che trasformò in ansietà l'impressione, che dapprima era di semplice curiosità, nel vedere annunciato questo provvedimento nel progetto di legge.

Vi assicuro che l'ansietà che ho provato è stata seria, profonda, perchè non si può avere a che fare per quattro anni e più con un'arma come quella dei Reali carabinieri, senza aver concepito una passione per il suo buon andamento e per la soddisfazione del suo morale. Con le disposizioni vigenti un carabiniere in meno di sei anni può anche diventare maresciallo, e v'è già la prescrizione che, nello scegliere i carabinieri per mandarli al corso dei vice-brigadieri, si debba sempre sceverarne un quarto tra quelli che per buona condotta non solo, ma per qualità d'intelligenza e di sapere, si fanno presumere idonei a progredire nella carriera.

Le promozioni ai gradi superiori sono regolate sempre dal criterio del massimo riguardo all'anzianità accompagnata da buona condotta e da capacità vagliata molto rigorosamente, pur non escludendo notevoli acceleramenti ai più distinti.

Niun brigadiere può essere proposto all'avanzamento a scelta, se non è giudicato ottimo sul foglio caratteristico e se non ha comandato almeno per un anno una stazione, disimpegnandosi lodevolmente, e se ai requisiti per comandare una stazione non riunisca anche quelli per reggere all'occorrenza un comando di ufficiale.

Si propongono anche per avanzamento a scelta quei brigadieri classificati almeno buoni con punti tre (il massimo punto di buoni) che, pur non possedendo speciale cultura, reggono con lode e da molto tempo (almeno 6 anni) comandi di stazione: seppero garantire sempre la pubblica sicurezza nel loro territorio, mantenendo buoni rapporti colle autorità e, sopra tutto, seppero bene educare e dirigere i loro dipendenti, sì da ottenere dai medesimi sempre contegno inappuntabile.

E si propongono infine, pure a scelta, quei brigadieri della legione allievi o dei depositi allievi di Palermo e Cagliari, i quali, pur non avendo cultura speciale, segnalansi per ottima condotta e lodevolissimo modo d'impartire la istruzione militare agli allievi carabinieri, sempre che abbiano compiuto almeno un sessennio di grado e comandata una stazione almeno per un anno, disimpegnandosi bene in tutto.

Si propongono, pure a scelta, quei brigadieri scrivani, pure con un sessennio di grado, addetti ai vari uffici e comandi, che abbiano coi mandata una stazione almeno due anni e che siano segnalati per ottima condotta, e lodevolissimo modo di disimpegnare l'impiego speciale di scrivano per un periodo non inferiore a due anni.

Da ciò si vede come dal brigadiere per passare maresciallo ad anzianità o a scelta, si richiedano sempre servizi e prove che sono ben diversi da quelli di un semplice sottufficiale d'ordine, e ben più vicini a quelli d'un vero funzionario di concetto. Ora, che colui che ha raggiunto il grado di maresciallo attraverso tutte queste prove, debba vedersi scavalcato da un giovane brigadiere distinto, che ha reso buoni servizi, ma di cui egli non vede evidente il merito maggiore, è una cosa pericolosa.

Anche le disposizioni attualmente in vigore, del resto, permettono (con una prudente ed avveduta e serenamente giusta applicazione per parte delle Commissioni legionali d'avanzamento, e coll'azione contemperante del Comando generale, che deve essere il supremo regulatore di questa delicatissima e vitale parte del governo del personale) permettono, dico, di accelerare discretamente la carriera del sottufficiale, senza disgustare nessuno, e basandosi sempre sui buoni servizi resi.

Ma io non mi dilungo su questo argomento della scuola allievi ufficiali, perchè per poterne valutare la portata pratica, bisognerebbe conoscerne il funzionamento e il programma. Mi li-

mito a far voti che nell'istituzione della scuola allievi ufficiali proposta, nella quale si ammetterebbero anche i brigadieri, si abbia cura a che il titolo che i brigadieri acquisteranno uscendo dalla scuola, valga solo per essere promossi sottotenenti non prima d'avere raggiunto un minimo d'anzianità nel grado di maresciallo E questo criterio credo che il Governo possa accettare senza che sia necessario toccare il progetto di legge. Non posso tacere poi un'altra considerazione.

Prima di esagerare la portata che si vuol dare ai titoli di cultura che ci vengono dal di fuori dell'arma, ponderiamo e valutiamo bene i mezzi e i titoli di cultura che derivano dall'esercizio delle proprie funzioni nell'arma stessa. Il regolamento di servizio dell'arma dei carabinieri comprende già le nozioni della legge di pubblica sicurezza, del Codice penale, dei Codici di procedura e di tanti regolamenti speciali, che rappresentano un complesso di nozioni che costituisce già un certo grado di cultura, il quale è sufficiente per esercitare le funzioni di agenti di polizia giudiziaria e di agente di sicurezza pubblica.

Ogni carabiniere poi quando esce dagli allievi, riceve un fascicolo che si chiama il fascicolo di scritturazione, dove egli, nelle ore di riposo è obbligato quotidianamente a scrivere qualche cosa per migliorare la sua calligrafia, e per accrescere le sue nozioni ed esercitarsi nel comporre. Un giorno farà un verbale, un altro una lettera al padre, un altro giorno copierà tre o quattro articoli di un regolamento; ed il brigadiere tutte le settimane esamina questo quaderno di scritturazione, e si assicura che il suo dipendente abbia capito ciò che ha scritto, lo corregge e lo incoraggia; di modo che il carabiniere, mentre lavora quotidianamente per il suo servizio, lavora pure quotidianamente ad accrescere il patrimonio delle sue nozioni e l'agilità della sua mente.

Per essere ammessi alla scuola di vice brigadieri ciò che si può ottenere dopo un anno di servizio da carabiniere, bisogna fare un componimento in italiano, dare già prova di una certa istruzione. Il corso poi dura tre o quattro mesi, e in esso si coltiva la composizione italiana, il regolamento d'esercizi, i vari regolamenti e specialmente quello organico e di servizio dell'arma, che è già una piccola enciclopedia.

S' impartiscono anche nozioni di Codice penale, comune e militare, di procedura penale, della legge di pubblica sicurezza, servizio in guerra, armi e tiro, nozioni rudimentali d'ippologia, attribuzioni dell'arma in tempo di mobilitazione, nozioni di aritmetica, nozioni di geometria, contabilità di stazione, lettura delle carte topografiche. Insomma diciassette [programmi. E dopo aver superato l'esame si è inscritti sul quadro di avanzamento per passare brigadieri. Il brigadiere poi che non è più soggetto ad esami, tranne il saggio di composizione, è obbligato a coltivarsi, e si coltiva prima di tutto in base all'istruzione dei suoi dipendenti, e poi coll'attendere alla compilazione di cento almeno verbali all'anno e più del doppio di lettere, che risultano dal suo registro verbale, e dal suo registro della corrispondenza. E fa tutto da sè, dopo aver sgambettato, se occorre, per fare il suo servizio in campagna. Ora, una cultura siffatta non si adatta a vedersi passar davanti da un'aquila, se quest'a quila non ha delle ali sterminate. E questo è ciò di cui bisogna tener conto.

Quindi è che io approvo l'art. 4, per il quale sarà istituita questa nuova scuola, perchè non sono un oscurantista, avvertendo però che questa scuola debba essere organizzata in modo che non costituisca, pei marescialli, il pranzo della volpe e la cicogna. (Ilarità)

Questa è la questione; bisogna che la scuola sia tale da non esporre i marescialli a trovarsi con giovani brigadieri meglio preparati a dibattersi in elucubrazioni scolastiche puramente teoriche; e deve essere tenuta in modo, che vi trovi pure posto il brigadiere veramente e straordinariamente distinto per intelligenza e per servizi resi; il quale abbia, per esempio, una medaglia al valore, civile, militare, di marina, o di benemerenza per la salute pubblica, o due o tre encomi solenni, o che abbia fatto più di una volta l'insegnante al corso di vice brigadieri, o come scrivano abbia reso dei servizi eminenti unitamente ad un buon servizio di stazione.

Ma non ammettiamo che questo brigadiere possa, dopo la scuola compiuta con successo, passare immediatamente ufficiale.

Non facciamo sì che quel tesoro ingente di servizi resi, di qualità acquistate, di meriti, di attitudini a rendere altri servigi quali ce li rap-

Senato del Regno.

HGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1906

presenta la massa dei marescialli, riceva questa diminuzione di prestigio, che deriverebbe dall'essere scavalcati da uno di grado inferiore.

E mi tranquillizza il vedere che l'art. 4 non abroga esplicitamente l'art. 33 della vigente legge d'avanzamento, che dice: « I sottotenenti dei carabinieri Reali sono tratti esclusivamente dai marescialli ».

Tranquillizzato su questo punto dall'esame del testo dell'art. 4 e tranquillizzato anche dall'art. 9 del disegno di legge, il quale permette uno spazio di due anni per regolare con opportuni adattamenti le novità introdotte, e tranquillizzato sopratutto dalle dichiarazioni che mi aspetto dal Governo, io in coscienza voto questi provvedimenti tranquillamente e con la convinzione che l'arma ne possa ritrarre vantaggio. E anzi, non per fare un pistolotto, ma per obbedire ad un impulso dell'animo, io esprimo l'augurio che il Senato voti la legge con una certa unanimità appunto per dare una dimostrazione di simpatia e di stima ad un' arma, di cui il nostro egregio relatore ha con tanta eloquenza e così splendidamente esposto i titoli che ha alla gratitudine ed alla simpatia del pubblico. (Approvazioni vivissime).

Attendo fiducioso la risposta che mi darà il Governo. (Molti senatori si congratulano con l'oratore).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. Il discorso dell' egregio senatore Sismondo rende facile la mia risposta al senatore Bava-Beccaris, il quale si rivolse personalmente a me, invitandomi ad accettare la riduzione della legge ai primi tre articoli. Dirò brevemente le ragioni per le quali mi è impossibile di aderire a questo desiderio.

Nel preparare questo disegno di legge, che è stato lungamente studiato, abbiamo per quattro mesi esaminato quali erano i punti dell'ordinamento attuale che era indispensabile di modificare. Ci trovavamo di fronte a questo stato di cose, ricordato anche dal senatore Sismondo, che cioè mancano 5500 carabinieri per la forza necessaria ad adempiere l'ufficio di quest'arma, così essenziale alla vita del paese.

Esaminando le cause del mancato reclutamento abbiamo dovuto riconoscere che erano due:

una, le condizioni economiche insufficienti, e a questo si provvede con l'articolo che anche il senatore Bava-Beccaris ha lodato. La seconda causa era questa: un malcontento nei militari dell'arma perchè dalla bassa forza non si giunge ai gradi di ufficiale nelle proporzioni che anche la legge attuale prevede. La legge attuale dice che una metà dei posti si riservano all'arma. Invece per effetto, da una parte, dell'età avanzata in cui si entra dalla bassa forza nel grado di ufficiale, dall'altra per i limiti di età che a 48 anni eliminano dal servizio i tenenti e a 50 i capitani, avviene che sopra 153 capitani solamente sei provengono dall'arma. Evidentemente allo stato attuale delle cose colui il quale entra nell'arma dei carabinieri Reali deve rinunciare all'idea di diventare capitano, perchè quando vene sono soli 6 sopra 153, ciò vuol dire che si tratta di una eccezione sulla quale nessuno può far conto. Adunque colui che entra nell' arma dei carabinieri, allo stato attuale di cose è posto nella condizione di dover rinunziare ad una carriera; ciò allontana evidentemente gli elementi migliori. Quale poteva esssere il rimedio a tale condizione di cose così nociva all'arma dei carabinieri? Rendere possibile che dall'arma si possa raggiungere almeno in modo sicuro il grado di capitano, e eccezionalmente si possa raggiungere anche il grado di maggiore.

Ora la causa principale per cui non si può giungere al grado di capitano sono i limiti di età come lo ha dimostrato il senatore Sismondo. E del resto se questi limiti di età fosse necessario di modificare per l'arma dei carabinieri lo desumo anche da due precedenti. Primo, che il Senato aveva già approvato il 29 dicemere 1900 una legge che alzava i limiti di età dell'arma dei carabinieri e li alzava in proporzione maggiore di quel che si proponga con la legge che ora si discute.

La legge votata allora dal Senato portava il limite di età dei tenenti e dei sottotenenti a 50 anni come sta nella nostra proposta; il limite dei capitani a 53 anni invece che a 52 come proponiamo noi; dei maggiori a 56 anni invece di 55 come proponiamo adesso; dei tenenti colonnelli a 58 anni come la legge ora presentata; ed il limite di età dei colonnelli a 62 anni, mentre la nostra legge non propone che di alzarli a 60. La legge allora votata dal Senato decadde perchè non giunse ad essere

approvata ancora dall'altro ramo del Parlamento; la medesima legge fu ripresentata al Senato dal ministro Ponza di S. Martino e fu approvata di nuovo dal Senato il 21 marzo 1902, relatore il senatore Taverna, che raccomandò al Senato l'approvazione di quella disposizione di legge.

Quella legge fu poi ritirata dal ministro Ottolenghi per altre considerazioni e non fu più ripresentata fino ad ora. Adunque la necessità di modificare i limiti di età era evidente fino da quel tempo ed era stata riconosciuta con due votazioni dal Senato.

Noi abbiamo dovuto pure riconoscere che nell'arma dei carabinieri è necessario che una parte considerevole dell'ufficialità conosca a fondo in tutti i suoi particolari e per pratica il servizio, cosa che solo può attendersi da coloro che provengono dall'arma. Sono istruzioni così speciali, come ha dimostrato il senatore Sismondo, che non si può pretendere che l'abbiano tutti quelli che provengono da altre armi dell'esercito. Certo costoro portano un contributo egregio di istruzione e di valore militare, ma la conoscenza intima del servizio non si può avere se non da chi ha esercitato effettivamente le funzioni del carabiniere, del vice-brigadiere e del brigadiere. E anche per tale considerazione abbiamo proposto di aumentare la proporzione dei provenienti dall'arma, riservando i due terzi dei posti di tenente ai provenienti dall'arma; di qui la disposizione dell'art. 4 (che ha sollevato i dubbi nell' egregio senatore Sismondo) per la quale si ammette che possono alla scuola allievi ufficiali essere ammessi marescialli e brigadieri; ma ciò non esclude che il regolamento disciplini poi il modo col quale le ammissioni debbono avvenire.

Io certo trovo molto degna di considerazione la proposta di dare la preferenza a chi ha medaglia al valore militare, a chi ha reso servizi eminenti.

Lo stabilire poi le modalità di promozione, in modo che non abbia alcuna offesa la classe così benemerita dei marescialli, sarà appunto còmpito del regolamento che il Ministero della guerra studierà con ogni diligenza, e tenendo conto di queste considerazioni che hanno un valore morale altissimo.

Io confido che il Senato voglia seguire la preghiera rivolta dall' egregio senatore Sismondo, che per tanti anni ha diretto l'arma dei carabinieri, e voglia col suo voto dare una dimostrazione di più a quest'arma della immensa stima che essa gode nel Parlamento e nel Paese. (Approvazioni)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore. COLONNA FABRIZIO, relatore. Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha detto che il discorso pronunziato dal senatore Sismondo rendeva molto più facile la sua risposta alle dichiarazioni fatte dal senatore Bava-Beccaris. Da mia parte devo dire che, tanto il discorso del senatore Sismondo, quanto quello del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dispensano il relatore dall'intrattenere il Senato con un lungo discorso.

Perciò, considerata pure l'ora del tempo, e la non dolce stagione, rammenterò solo che a nome della maggioranza ho già detto nella relazione che era conveniente di votare questo progetto di legge, e ciò per i grandi vantaggi che ne ricevono immediatamente i militari dell'arma, e ripeto, che questo progetto è il pagamento di un debito di riconoscenza e gratitudine verso la benemerita arma dei RR. Carabinieri. A questo proposito non trovo alla legge che un difetto solo: quello di essere arrivata un po' tardi.

Quanto al danno che ne può venire agli ufficiali, ho già espressa nella relazione quale sia l'opinione dell'Ufficio centrale; ed ora ripeto pure che questo danno, noi siamo convinti, sarà temporaneo; non potrà durare che cinque o sei anni al massimo, e carresto nei vari gradi non potrà eccedere i due anni.

D'altra parte io coufido pienamente, che il Corpo degli ufficiali dei RR. Carabinieri, animato da alto patriottismo e da quel sentimento di disciplina che lo ha sempre distinto, si conserverà pari alle sue tradizioni, e con questa convinzione, io prego il Senato di volere approvare il progetto di legge. (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Voglio aggiungere, se mi consente il Senato, una parola relativamente agli ufficiali per fare al Senato una dichiarazione che il ministro della guerra ed io abbiamo già fatto all'altro ramo del Parlamento, ed è questa: che

noi intendiamo di modificare la legge sulle nensioni degli ufficiali inferiori.

Lo stato attuale della legislazione su questa materia è contraddittorio in un modo stridente; nerchè la legge sulle pensioni dice: « Voi tenente o capitano a 40 anni di servizio avrete questa pensione massima». Poi la legge sul limite di età impone al tenente di andare a riposo al 48º anno ed al capitano al 50°, ed anche con questa legge imporrebbe di andare a riposo all'età di 50 o 52 anni. Siccome nessuno può essere entrato in servizio, nè a 8, nè a 10, nè a 12 anni (si ride), ne viene di conseguenza che due leggi coesistono, una delle quali promette una cosa, e l'altra, rende impossibile di conseguirla. Ora il Governo ha deliberato di proporre al Parlamento la modificazione della legge sulle pensioni, in modo che possano gli ufficiali raggiungere il massimo della pensione prevista dalla legge. Io credo che anche questa disposizione varrà a dimostrare quanto il Governo si interessi alla sorte degli ufficiali che sono tanta parte del nostro esercito, tanto a quelli dei carabinieri quanto a quelli di tutte le altre armi. (Approvazioni vivissime).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo al disegno di legge sui carabinieri e verremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli assegni giornalieri stabiliti per i militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri dalla tabella VII, annessa alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono rispettivamente aumentati, nella seguente misura, tanto per l'arma a piedi quanto per quella a cavallo:

Marescialli	ď	all	ogg	gio	: m	ag	gio	ri,	caj	oi,		
ordinari											L.	1.20
Brigadieri		•									»	1.00
Vice briga	die	eri		•		•					»	0.90
Appuntati		•						•			. »	0.70
Carabinier	i					-					*	0.50
Allievi car	ab	ini	eri								»	0.40
(Approva	ato).										

Art. 2.

L'organico dei militari di truppa deli'arma dei carabinieri Reali è aumentato di 56 marescialli, e cioè 17 marescialli maggiori, 11 marescialli capi e 28 marescialli ordinari.

(Approvato).

Art. 3.

L'indennità di L. 2000 cui si acquista diritto al compimento della terza rafferma con premio, giusta l'articolo 143 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, quale fu modificata dalla legge 28 giugno 1891, n. 315, è elevata pei militari dell'arma dei carabinieri reali a L. 3000, fermo restando il premio annuo di lire 300.

Avranno diritto a tale maggiore indennità, oltre ai militari che saranno ammessi alla 3ª rafferma con premio dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche tutti i militari dell'arma che all'entrata in vigore della legge siano stati già ammessi alla rafferma stessa, sia che l'abbiano già compiuta, sia che la stieno compiendo, purchè alla data suddetta prestino ancora effettivo servizio nell'arma. (Approvato).

Art. 4.

È istituita una scuola allievi ufficiali dei carabinieri per l'abilitazione alla nomina a sotto tenente dei marescialli e brigadieri.

(Approvato).

Art. 5.

Al primo periodo dell'articolo 35 della legge sull'avanzamento nel Regio esercito 2 luglio 1906, n. 254, modificato con legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

Nell'arma dei carabinieri Reali i posti vacanti nel grado di tenente sono occupati, per

due terzi dai sotto tenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio».

COLONNA FABRIZIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABBRIZIO, relatore. In questo articolo è incorso un errore di stampa: là dove è detto «2 luglio 1906», deve leggersi «2 luglio 1896».

PRESIDENTE. Così sarà corretto.

Metto ai voti l'art. 5 con la correzione accennata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 6.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:

Alla tabella dell'articolo 8 sostituire:

GRADO	Stato maggiore generale, (1) Stato maggiore, Fanteria, Cavalleria, Arti- glieria e Genio	Corpo sanitario, Corpo di Commissariato, Corpo contabile e Corpo veterinario	Carabinieri Reali
Tenenti generali .	65	_	
Maggiori generali.	62	, —	_
Colonnelli	58	62	60
Tenenti colonnelli.	56	58	58
Maggiori	53	56	55
Capitani	50	53	52
Fenenti	48	50	50

(Approvato).

(1) Non sono compresi i maggiori generali medici, per quali il limite di età è di 65 anni.

Art. 7.

Al quadro degli ufficiali dei Reali carabinieri sono arrecate le seguenti variazioni:

Sono aumentati: 18 maggiori e 15 capitani. Sono diminuiti: 12 ufficiali subalterni, e cioè: 10 tenenti, e 2 sottotenenti.

(Approvato).

Art. 8.

La maggiore spesa occorrente per questi provvedimenti, quale risulta dall'unita tabella che fa parte integrante della presente legge, andrà in aumento al contributo annuo che il Ministero dell'interno versa a quello della guerra per coprire l'effettiva spesa dal medesimo sostenuta per l'arma dei Reali carabinieri oltre la somma di lire 29,500,000 per esso consolidata.

Al Ministero del tesoro è fatta facoltà di introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni necessarie.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie pei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge che attenuino le eventuali conseguenze a danno dei marescialli ora prossimi alla nomina a sotto tenenti.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione.

(Approvato).

ALLEGATO.

Tabella della Spesa.

Maggiore spesa per aumentare le competenze dei Reali carabinie	ri come p a ga
giornaliera (art. 1)	6,227,009.50
Maggiore spesa per l'aumento di 56 marescialli (art. 2)»	113,296 »
Maggiore spesa per elevare l'indennità della terza rafferma con	
premio (art. 3)	800,000 »
Spesa per l'istituzione della scuola allievi ufficiali (art. 4) . »	50,000 »
Kumento di spesa per rimaneggiamento d'organico degli ufficiali	
dell'arma (art. 7)	143,720 »
Spesa totale L	7,334,025.50

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari» (N. 426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 426).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Ai ruoli organici dei funzionari dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori governativi, del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, stabiliti con le tabelle B, C e D, annesse alla legge 3 luglio 1904, n. 318, sono sostituiti quelli fissati dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

È inoltre istituito un posto di vice-direttore generale delle carceri e dei riformatorî con lo stipendio annuo di lire 8,000.

(Approvato).

Art. 2.

Gli agenti del personale di custodia contraggono all'atto del loro arruolamento nel Corpo l'obbligo della ferma di cinque anni ricevendo un premio d'ingaggio di lire 150.

La ferma è rinnovabile quattro volte per periodi di cinque anni ciascuno.

Ultimate le quattro rafferme quinquennali, i graduati e gli agenti possono essere autorizzati a rimanere in servizio mercè ferme annuali.

Ai graduati e agli agenti che, compiuta la prima ferma di cinque anni, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, è concesso per la prima rafferma un premio di lire 500 e un altro premio di lire 500 per la seconda rafferma, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Alla fine di ciascuno degli anni della prima rafferma essi ricevono inoltre un soprassoldo di lire 100, che viene elevato a lire 200 durante le rafferme successive ed è loro corrisposto fino al termine del servizio.

Ai sottocapiguardia delle carceri ammogliati o vedovi con prole, non investiti delle funzioni del grado superiore, e agli agenti di custodia ammogliati o vedovi con prole è concessa una indennità di alloggio lire 20 mensili.

(Approvato).

Art. 3.

Ai graduati e agli agenti attualmente in servizio è concessa facoltà, con le norme da stabilirsi per regolamento, di contrarre, dopo terminata la loro ferma attuale, le rafferme successive col soprassoldo annuo di lire 200 fino al termine del servizio.

(Approvato).

Art. 4.

È istituita per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri una medaglia al merito di servizio.

Avranno diritto a fregiarsene i graduati e gli agenti dopo quindici anni di servizio effettivo nel Corpo.

A detta medaglia è annesso l'annuo premio di 100 lire che durerà finchè l'agente fa parte del Corpo.

(Approvato).

Art. 5.

Ai graduati e agli agenti del personale di custodia collocato a riposo sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o più anni di servizio ed abbiano raggiunti i 50 anni di età.

Dopo il quindicesimo anno la pensione aumenterà ogni anno di una decima parte della differenza fra il massimo e il minimo della pensione a conseguirsi.

Il diritto a pensione dei graduati e degli agenti di custodia e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio è regolato dalle norme e nella misura stabilite per i militari.

ASTENGO, relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, relatore. A proposito di questo articolo 5 devo chiedere un chiarimento all'onorevole Presidente del Consiglio.

Il Governo nel suo progetto di legge aveva stabilito che a 25 anni i guardiani delle carceri avessero diritto alla pensione, ma la Camera ha aggiunto al progetto del Ministero un inciso il quale dice: « pur che abbiano raggiunto i 50 anni di età ».

Così evidentemente da una parte si dà un vantaggio e dall'altra lo si toglie. Una guardia entrata in servizio a 21 anno compirà a 46 anni di età i 25 anni di servizio ed allora non avrà il diritto alla massima pensione. La Commissione ha accettata questa modificazione per non rimandare alla Camera questo urgente progetto di legge; ma speriamo che in un futuro ordinamento vi si trovi rimedio, parendoci strano che una guardia dopo i 25 anni di servizio, finita la sua ferma, debba rimanere per forza in servizio sino all'età di 50 anni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. Come ha ricordato il senatore Astengo, il Ministero aveva proposto il solo limite dei 25 anni di servizio. La Giunta generale del bilancio aggiunse l'altro termine dei 50 anni di età.

Il senatore Astengo mi domanda: dato che dopo i 25 anni di servizio una guardia abbia finito la ferma, che succederà? La guardia potrà continuare il suo servizio fino a raggiungere i 50 anni di età...

ASTENGO. E se vorrà andarsene?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Se ne andrà con una pensione minore della massima. La Corte dei conti nel liquidare la pensione farà il calcolo della quota di pensione che gli spetta.

Nel merito io non posso essere di opinione diversa del senatore Astengo, ma non potevo compromettere l'esito di un progetto di legge molto importante in tutte le sue altre parti per volermi ostinare in un punto secondario. Ho la fama già di essere ostinato, non volevo ancora accrescerla. (Ilarità).

Il senatore Astengo del resto può essere certo che questi funzionari saranno lasciati in servizio, se sono in grado di prestarlo, finchè abbiano raggiunto il massime della pensione.

ASTENGO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 5 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art.	6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 le seguenti modificazioni in aumento:

Cap. n.	1.	Personale	del	Mini-	~
•	stei	· · · · · ·		. L.	4,000
»	116.	Personale	di d	irezio-	
	ne,	amministr	ativo	e tec-	
		o delle car			49,250
*		Personale			
	_	anza e di di	•		
		rmatori .			20,000
»		Personale			
		, sanitario,	_	•	
•	d'is	struzione.	• •	. »	600,000
		Riporto		. L.	673,250

	\boldsymbol{A}	riportare			L.	673,250
С а р.	n. 119-F.	Personale	di	cus	to-	
	dia	, indennita	à di	alle	og-	
	_				_	216,000
»	119-Н.	Personale	di	cus	to-	
	dia	, medaglie	di se	rvizi	0 »	150,000
»	122.	Personale	e di	cus	to-	
	dia	, premi d	i in	gagg	rio,	
	di	rafferma	e	sopr	as-	
	sol	di	•		*	45,000
					L.	1,084,250

La decorrenza di ciascuno dei nuovi organici e delle concessioni fatte con la presente legge avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data della legge medesima.

(Approvato).

ALLEGATO .A

Ruolo organico del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.

		Po	sti	Stipend	Spesa	
G R A D I	Classi	per grado	per classe	indi- viduale	per classe	per categoria
CARRIERA AMMINISTRATIVA.						
	l ^a)	5	7,000	14,000	ŀ
Ispettori generali	2a	4	2	6,000	12,000	
	1 * \		10	6,000	60,000	
D	2^{a}		25	5,000	125,000	
Direttori	3ª	100	30	4,500	135,000	
	$4^{\mathbf{a}}$		35	4,000	140,000	753,500
Trian Product	l ^a		15	3,500	52,500	
Vice direttori	2ª	50	35	,000	105,000	
Pa matari	l ^a		20	2,500	50,000	
Segretari	2ª	50	30	2,000	60,000	
Alunni		8				
CARRIERA DI RAGIONERIA.					·	
Contabili	1 ^a 2	90	40 50	3,000	120,000	
	la l		35	2,500 2,000	125,000	352,500
Computisti	2ª	60	25		70,000	
Alunni	-	8		1,500	37,500)	
CARRIERA D'ORDINE.						
	l ^a		20	2,500	50,000)	
Ufficiali d'ordine	2^{a}	90	30	2,000	60,000	170,000
	3ª (40	1,500	60,000	, ,
Alunni		5		,	,	
Totali	.9	465			-	1,276,000

Allegato **B**.

Ruolo organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi.

		Po	sti	Stipend	Totale	
GRADI	Classi	per gr a do	per classe	indi- vidu a le	per classe	spesa per grado
Q	la la	10	5	2, 500	12,500)	23,500
Censori	2ª	10	5	2,200	11,000	20,000
Vice-censori		25		2,000	50,000	50,000
	l a		70	1,600	112,000	
Istitutori	2ª	210	70	1,500	105,000	315,000
	3ª		70	1,400	98,000	
Allievi istitutori	-	20		1,000	20,000	20,000
Totali		265	·			408,500

ALLEGATO **C**.

Ruolo organico per il Corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari.

		Stipendio annuo		
GRADI	Posti per grado	individuale	per grado	
Comandanti	50	2,000	100,000	
Capiguardia e capi sorveglianti	215	1,600	344,000	
Sotto-capiguardia e sotto capi sorveglianti	325	1,300	4:2,500	
Guardie scelte	1,500	1,200	1,800,000	
Guardie e sorveglianti	3,800	1,100	4,180,000	
Allievi	200	7 50	150, 000	
Totali	6,090		6,996,500	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Variazioni degli organici del personale di P. S. e provvedimenti finanziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma » (N. 435).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del seguente disegno di legge: « Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge: (V. Stampato N. 425).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che la Commissione eletta dal Presidente, di accordo col Presidente del Consiglio, la quale doveva esaminare tutti e due i disegni di legge, sopra le guardie carcerarie e quelle di città, i quali erano stati inviati all'esame di una sola Commissione, si è trovata ad avere da riferire sopra uno solo di questi progetti di legge, quello riguardante le guardie carcerarie; poichè l'altro progetto riguardante il personale della pubblica sicurezza ecc., era passato alla Commissione permanente di finanze. Certamente vi deve essere stato un equivoco nel verbale, ma io tengo che si sappia, che non abbiamo esaminato il progetto, ora in esame, solo perchè non ci fu presentato. E dobbiamo anzi ringraLEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1906

ziare la Commissione permanente di finanze se si è voluta pigliare anche questo incarico che era stato destinato a noi...

FINALI. È stato un equivoco.

ASTENGO. Lo comprendo, ma certo eravamo rimasti di accordo che una sola Commissione avrebbe esaminati i due progetti di legge, mentre poi questa si è trovata ad averne uno solo, perchè l'altro era già stato passato alla Commissione di finanze.

FINALI, presidente della Commissione di finanze e relatore Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione di finanze e relatore. Se la Commissione speciale non ha declinato l'incarico di fare questa relazione, tanto meno la Commissione permanente di finanze ha voluto essa assumersi di farla. Ma siccome appunto essa era incerta se questo progetto, sulle guardie di città e sul personale di pubblica sicurezza, si dovesse deferire ad essa o alla Commissione speciale, il suo Presidente pregò uno della segreteria a venire a dire come erano andate le cose; e questo signore venne a riferire in Commissione che nel verbale della seduta, che fa autorità per tutti, era scritto che quel progetto era stato deferito alla Commissione permanente di finanze.

Dopo ciò, non ci poteva essere dubbio che la Commissione di finanze dovesse occuparsene; e tanto poco era desiderato dalla Commissione di finanze di far questa relazione che, essendo ammalato il relatore, dovette incaricarsene il Presidente stesso, facendo una cosa che era fuori del suo normale incarico.

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Credo che forse sono stato io la causa innocente di questo equivoco, e lo spiego subito.

Io, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, incaricai un mio collega di presentare questi disegni di legge e di pregare il Senato di voler deferirli, per l'esame, alla Commissione permanente di finanze.

Quando venni in Senato mi si disse che invece erano stati mandati agli Uffici; siccome il mandarli agli Uffici rendeva quasi impossibile di giungere in tempo a discuterli, io pregai

il Senato di deferirli invece ad una Commissione da eleggersi dal Presidente. Quando questa Commissione fu eletta, si vide che dei disegni di legge uno solo era da destinare, perchè l'altro era di fatto stato già mandato alla Commissione permanente di finanze. Naturalmente quando era già investita una Commissione, non se ne poteva investire un'altra; questa, credo, sia la storia genuina.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1

La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezzza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme da stabilirsi nel regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza o in quello delle guardie di città.

L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di 500 posti, come all'annessa tabella allegato H, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e della legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.

Alle tabelle E e F allegate alla legge 8 luglio 1906, n. 318, con le quali vennero stabiliti gli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di città, sono sostituite le tabelle G ed H allegate alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Agli allievi guardie di città, all'atto dell'arruolamento, sarà accreditato un premio di ingaggio di lire centocinquanta, da versarsi secondo le norme che stabilirà il regolamento, parte alla cassa della scuola allievi, e parte alla massa individule.

Ai graduati e alle guardie di città che, compiuta la prima ferma di cinque anni, continuano, con regolare rafferma, a prestare servizio, verrà

corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sarà di annue lire cento e che, dall'undecimo anno fino alla cessazione dal servizio, verrà elevato da lire cento a lire duecento.

Ai graduati, alle guardie di città e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa un'indennità mensile di lire venti.

Agli ufficiali, non residenti nella capitale, che parimenti non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa un' indennità mensile:

- a) se celibi, di lire venticinque;
- b) se ammogliati o vedovi con prole, di lire quaranta.

Agli effetti delle precitate disposizioni è autorizzata la spesa delle seguenti somme:

- a) per premio d'ingaggio lire 200,000.
- b) per soprassoldo di rafferma lire 620,000.
- c) per indennità di alloggio lire 300,000.

Nel capitolo 91 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907, sarà stanziata la maggior somma di lire 228,500 per indennità di trasferta per il personale delle guardie di città, e lo stanziamento di tale somma sarà mantenuto anche nei capitoli corrispondenti degli esercizi venturi.

(Approvato).

Art. 3.

Ai graduati e alle guardie di città collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque o più anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquant'anni di età.

Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopra indicati.

Per gli ufficiali delle guardie di città restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 686, che saranno applicabili anche agli agenti sedentari.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 318, ai graduati e alle guardie di città che, alla data della detta legge avessero già contratto la prima rafferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda rafferma di altri cinque anni, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento, ed un secondo premio di altre lire 500 se, a suo tempo, contrarranno la terza rafferma per eguale durata.

A coloro che, alla stessa epoca, avessero già contratta la seconda rafferma ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, è concesso, per questa, un primo premio di lire 500 ed un secondo premio di altre lire 500 quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.

Ai graduati e alle guardie di città cho, sempre all'epoca suindicata, avessero già contratta la terza rafferma di cinque anni, sarà concesso, all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di lire 500; ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sarà corrisposta una quota annua di lire 100 fino al compimento della rafferma stessa.

Per provvedere all'applicazione del presente articolo è autorizzata la maggiore spesa di lire 150,000.

La concessione di tali premi sarà fatta con le norme stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 1° ottobre 1906, n. 558.

(Approvato).

Art. 5.

Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza, dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del Corpo delle guardie di città, fino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme che verranno determinate dal regolamento, saranno prelevate, nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualità e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.

(Approvato).

EGISLATURA XXII — 1° SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1906

Art. 6.

È autorizzata, nell'esercizio 1906-907, la spesa di lire 75,000 per i lavori di sistemazione degli uffici della Questura di Roma, nei locali della caserma di Santa Marta.

(Approvato)

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal primo del mese successivo alla data della legge stessa. Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotti nel bilancio del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio 1906 907, le variazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento 30 aprile 1905, n. 216, per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e relativi allegati, modificato con regio decreto 8 settembre 1906, n. 542, ed al regolamento 21 maggio 1905, n. 232, per il corpo delle guardie di città, e relativi allegati, modificato con regio decreto 1º ottobre 1906, n. 558, le modificazioni ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, ed è altresì autorizzato a riunire in testo unico tanto il regolamento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza quanto quello per il corpo delle guardie di città.

È pure autorizzato a riunire in testo unico le relative leggi.

(Approvato).

ALLEGATO G.

Organico nuovo.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero dei posti	Spesa
Ispettore comandante		6,000	1	6,000
Vice-ispettori comandanti.		4,400	6	26,400
Comandanti	l ^a	3,500	18	63,000
Id	2ª	2,800	20	56,000
Id	3ª	2,200	25	55,000
			70	
Marescialli	1 a	1,800	75	135,000
Id	2ª	1,600	150	240,000
Brigadieri	_	1,450	40 0	580,000
Sotto-brigadieri	- ,*	1,300	500	650,000
Guardie scelte		1,150	2,000	2,300,000
Guardie		1,100	6,630	7,293,000
Allievi	· —	750	300	225,000
Agenti sedentari	* 40 ₁₀ .	1,200	300	360,000
		_	10,355	11,989,400

ROBLATURA XXII -- 1ª SESSIONE 1904-906 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1906

0	ra	an	ico	nı	ınv	10.
·	• 4			***	•••	

ALLEGAT O H.

			(G R	. A]	DΟ								Classe	Stipendio	Numero dei posti	Spesa
Ispettori gene	eral	i .	•	•	•	•	•	•			•	•	•	1 a	7,000	4	28,000
Id.			. •,		•	•	•			•	•		•	2ª	6,000	4	24,000
Questori	•							•					•	1.a	7,000	7	49,000
Id			•					, •			•	· •	•	2ª	6,000	8	48,000
Vice-questori		٠					,				·•	•			5,500	15	82,500
Commissari	•							•						l ^a	5,000	45	225,000
Id.			(•,	•					•	. •	. •		• ,	2^{a}	4,500	.55	247 ,50
Id.	•			•	•	•					,		•	3ª	4,000	60	240,000
Id.	•			•		•	•							4ª	3,500	65	227,500
Vice-commiss	sari		,	•							•			l a	3,000	50	150,000
Id.			•	•		•		•	•			•		2ª	2,500	45	112,500
Id.	***	•	•,		•	•					•	•		-3ª	2,000	40	80,000
Delegati	•	•		•				•						1 a	3,000	400	1,200,000
Id		•					•				•	•		2ª	2,500	450	1,125,000
Id	•	•	• 3	» •'	•	· •		ě	•	•				3 ^a	2,000	455	910,000
															·	1,701	
Archivisti .			•			•				•				1 a	3,500	15	52,500
Id														2 ª	3,000	30	90,000
Id.			•								•	•		3ª	2,500	40	100,000
Ufficiali d'ordi	ne		•		. •	-	•			•				l a	2,000	140	280,000
id.				•	-	•	•	•		•	•	•		2ª	1,500	150	225,000
Id.			•	•		•	•	· .	•	•	•	•		. 3ª	1,300	265	344,500
Id.		•	· ·		•				•	•	•	•		4ª	1,200	300	360,000
, Lue	¥	•		•	•	•	•		-	-	-					940	6,201,000

FRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio
del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907, relativo a servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » (N. 424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907, relativo a servizi di pubblica beneficenza - Sussidi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzato l'aumento di L. 600,000 alla dotazione del capitolo 51 « Servizi di pubblica beneficenza: Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di un articolo unico sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387 e alla legge 13 marzo 1904, n. 104 sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai » (N. 434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 434).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 6 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, è sostituito il seguente:

Art. 6. — Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale sono le seguenti:

- a) sette decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779;
- b) metà degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835;
- c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;
- d) gli interessi annuali del fondo patrimoniale;
- e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa;

Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà alla Cassa Nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse.

La disposizione della lettera a) avrà effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 8 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 8. — Alla Cassa Nazionale possono essere inscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che prestano servizio ad opera o a giornata o che in generale attendano a lavori prevalentemente manuali per conto di terzi o anche per conto proprio, quando però, in quest'ultimo caso, non paghino, sotto qualunque forma, una imposta allo Stato superiore alle 30 lire annue.

Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I singoli contributi versati dagli inscritti o da altri per conto di essi, non debbono essere inferiori ad una lira nè contenere frazione di lira.

L'inscritto è ammesso a partecipare alle quote di concorso considerate nell'articolo seguente a condizione:

Che il contributo raggiunga almeno le lire sei per anno, se la pensione di vecchiaia debba essere liquidata dopo raggiunti i limiti di eta e di inscrizione stabiliti, in via generale, nella prima parte dell'art. 12;

Che il contributo raggiunga almeno le lire nove per anno, se l'incritto appartenga alle categorie di operai per le quali la pensione di vecchiaia può essere liquidata dopo raggiunto il limite di età stabilito, in via eccezionale, nell'art. 12-bis.

Quando il contributo versato da un inscritto, o da altri per lui, superi le sei lire e rispettivamente le nove lire necessarie per ogni anno d'inscrizione, la somma versata in più sarà conteggiata, agli effetti della quota di concorso, per gli anni successivi in ragione di sei e rispettivamente di nove lire all'anno, ancorche nell'anno l'inscritto non abbia potuto fare alcun versamento o non abbia fatto versamenti sufficienti.

I contributi possono essere vincolati alla mutualità, oppure riservati per la restituzione alle persone indicate nell'articolo 14 in caso di morte dell'inscritto prima della liquidazione della pensione.

Nel regolamento della Cassa saranno stabilite le modalità da seguirsi per la scelta dell'uno o dell'altro sistema e le norme e le condizioni per gli eventuali successivi cambiamenti del sistema prescelto.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 9 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 9. — Sulla somma delle entrate ordinarie, indicate nell'art. 6, il Consiglio d'amministrazione preleverà ogni anno almeno tre decimi per assegnarli al fondo patrimoniale, al fondo della riserva straordinaria di rischio e al fondo d'invalidità nella misura che riterrà necessaria.

Il rimanente sarà destinato all'assegnazione di quote di concorso ordinarie della Cassa in favore degli inscritti che si trovino nelle condizioni previste dal terzo e quarto capoverso dell'art. 8; di quote di concorso speciali a favore degli inscritti a perfodi abbreviati, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 12-ter; e di eventuali quote speciali a favore dei soci delle Società di mutuo soccorso e delle altre congeneri associazioni operaie di previdenza ai termini dell'art. 19.

Le quote ordinarie di concorso non possono superare le 10 lire per ogni anno e per ogni inscritto.

La differenza fra la somma assegnata e quella effettivamente distribuita agli inscritti verrà riportata in aumento della somma disponibile, a favore degli inscritti, nell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 10 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 10. — Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili, di cui nell'articolo precedente:

- a) Gli inscritti a favore dei quali, nei casi di vecchiaia od invalidità non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato, dalle provincie, dai comuni od anche, per legge speciale, da altre Amministrazioni pubbliche o da imprese private;
- b) Gli inscritti che abbiano già assicurata dalla Cassa, indipendentemente dalla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, una pensione di oltre mille lire annue.

(Approvato).

Art. 5.

L'art. 11 della legge (testo unico) è così modificato:

Art. 11. — Per ciascun inscritto la Cassa nazionale apre un unico conto, nel quale sono annotati:

- a) i contributi versati dall'inscritto o da altri per lui;
- b) le quote ordinarie di speciali e concorso da accreditarsi all'inscritto ai sensi dell'art. 9;
- c) le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza delle somme, di cui alle lettere a) e b).

La determinazione delle quote di rendita vitalizia sarà fatta in base a speciali tariffe appro-

vate per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'inscrizione, sul quale saranno riportate le indicazioni del conto. (Approvato).

Art. 6.

All'art. 12 della legge (testo unico) sono sostituiti i seguenti:

Art. 12. — Salvo le eccezioni di cui agli articoli 12-bis, 12-ter, 12 quinquies, il conto individuale viene chiuso e liquidato quando concorrano, per l'inscritto, le due seguenti condizioni:

l° che abbia compiuto venticinque anni di inscrizione alla Cassa;

2º che abbia compiuto l'età di 60 anni, se uomo, di 55, se donna.

Gli inscritti hanno sempre la facoltà di protrarre fino al 65° anno di età la chiusura e la liquidazione del loro conto.

Art. 12-bis. — In via d'eccezione, gli operai addetti alle miniere, agli alti forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie, alle caldaie a vapore, ai servizi ferroviari contemplati dall'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e a quelle altre industrie che saranno in seguito indicate con decreto Reale, possono ottenere la chiusura e liquidazione del conto individuale all' età di 55 anni.

Art. 12-ter. — La chiusura e liquidazione del conto individuale può avvenire alle età indicate nel n. 2 dell'art. 12 e nell'art. 12-bis, anche se il periodo d'inscrizione risulti inferiore a 25 anni, quando siano sodisfatte le condizioni seguenti:

l° che il periodo d'inscrizione non risulti inferiore ai 10 anni;

2º che l'inscritto versi annualmente, oltre il contributo minimo necessario per aver diritto alle quote di concorso, di cui all'art. 9, tante lire quanti sono gli anni di cui viene abbreviato il periodo normale di 25 anni d'inscrizione.

Le eventuali eccedenze, sulla misura indicata nel n. 2, dei versamenti fatti in ciascun anno, compensano le eventuali deficienze, sulla misura medesima, dei versamenti fatti negli anni successivi.

Oltre alle quote di concorso ordinarie, il Consiglio d'amministrazione assegnerà quote speciali di concorso a favore degli inscritti, che, ai ter-

mini del presente articolo, abbreviano il periodo d'inscrizione.

Art. 12 quater. — La liquidazione del conto individuale sarà fatta, di regola, sommando tutte le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza alle somme annotate sul conto stesso.

Nel regolamento della Cassa saranno stabiliti i casi speciali nei quali la liquidazione potrà esser fatta, in tutto o in parte, in capitale.

Art. 12 quinquies. — La chiusura e la liquidazione del conto è fatta a qualunque età, quando sia debitamente accertata la invalidità dell' inscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dal versamento della prima rata di contributo.

Quando la invalidità sia sopravvenuta dopo la inscrizione alla Cassa e sia debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'inscritto sarà aumentata fino alla misura minima di 120 lire all'anno, mediante il fondo speciale di cui all'art. 13.

La disposizione del precedente capoverso non si applica agli operai che si inscriveranno alla Cassa in età di oltre 50 anni.

Le norme per l'accertamento dell'invalidità e le condizioni alle quali sarà riconosciuto il diritto alla quota speciale sul fondo d'invalidità saranno determinate dal regolamento della Cassa.

Art. 12 sexies. – All'atto della chiusura e della liquidazione del conto individuale viene rilasciato all'inscritto un certificato di rendita vitalizia.

(Approvato).

Art. 7.

All'art. 13 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 13. — H fondo d'invalidità è costituito:

- a) con la somma di dieci milioni di lire, assegnata dallo Stato;
- b) con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, è chiamato a provvedere agli inabili al lavoro;
 - c) con le assegnazioni di cui all'art. 9;
- d) con le somme rimaste disponibili a' sensi dell'art. 14;
- e) con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano particolarmente destinate a beneficio degli invalidi;
- f) con gli interessi annuali del fondo medesimo.

La somma di dieci milioni di lire di cui alla lettera a) sarà corrisposta alla Cassa in cinque rate eguali da prelevarsi rispettivamente dagli avanzi degli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Qualora l'avanzo di uno degli indicati esercizi non fosse sufficiente a coprire tutti gli oneri ad esso imputati per legge, gli oneri stessi saranno proporzionalmente ridotti e la parte di essi non sodisfatta in un esercizio, sarà trasportata sull'avanzo dell'esercizio successivo.

(Approvato).

Art. 8.

All'art. 14 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 14. — Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte di un operaio inscritto con la condizione della riserva indicata nell'ultimo capoverso dell'art. 8, la somma costituita dai contributi versati dall'inscritto o da altri per lui, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata con le norme seguenti:

- a) al coniuge;
- b) ai figli legittimi o naturali;
- c) agli ascendenti;
- d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli o alle sorelle purche, tanto per i discendenti quanto per i fratelli o per le sorelle, concorrano queste due condizioni;

che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo;

che vivessero a carico del defunto.

Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre quinti ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

In mancanza del coniuge, la somma sarà interamente e in parti uguali assegnata ai figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti; e in mancanza degli uni e degli altri, sarà interamente e in parti uguali assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d).

Per aver diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo dovrà esserne fatta domanda alla Cassa, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell' inscritto.

In mancanza di aventi diritto all'assegnazione della somma, questa sarà devoluta al fondo di invalidità di cui all'art. 13.

CASANA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non intendo fare osservazioni speciali sull'art. 8 di cui si è ora data lettura, ma mi permetto fare una osservazione che rivolgo più specialmente all'onor. ministro dell'interno, ed è suggerita dal penultimo comma.

Questo articolo prevede il caso di un operaio iscritto con la condizione della riserva che muoia prima che sia liquidata la pensione, e stabilisce che per avere diritto alla relativa assegnazione, gli aventi diritto debbano farne domanda alla Cassa, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.

Ora avviene spesso che dall'estero le trasmissioni degli atti di morte, come tutti quelli inerenti allo stato civile, arrivano con una lentezza tale da non escludere il caso che, per la morte all'estero di un operaio iscritto alla Cassa, gli aventi diritto vengano a conoscenza della morte del loro congiunto troppo tardi per far valere i loro diritti.

Quindi, non per far modificare i termini di due anni prescritti nella legge, io ho preso la parola, ma solo per pregare l'onor. ministro dell'interno affinchè voglia vedere se in qualche modo non sia possibile ottenere che queste trasmissioni degli atti di Stato civile dall'estero avvengano più celeremente. Posso assicurare che molte volte questi atti tardano pressochè ed oltre i due anni a giungere fino ai comuni di origine.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. I ritardi nella trasmissione degli atti dello stato civile dipendono: o dai funzionari dello Stato all'estero, cioè dagli agenti consolari, e su questo richiamerò l'attenzione

del collega ministro degli esteri; oppure da parte dei funzionari giudiziari, perchè la trasmissione si fa per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, e per questo richiamerò l'attenzione del collega ministro di grazia e giustizia, cui passerò la raccomandazione dell'onor. Casana.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Sono persuaso che con quella energia che è una delle doti sue particolari, l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà far comprendere a quei due dicasteri la necessità che adottino provvedimenti efficaci. Alcuni anni fa si fecero delle osservazioni che caddero nel vuoto; spero che ciò non accadrà adesso.

Intanto ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle assicurazioni che ha dato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 9.

Alle disposizioni dell'art. 19 della legge (testo unico) sono sostituite le seguenti:

La Cassa Nazionale di previdenza potrà assegnare quote speciali di concorso a favore dei soci delle Società operale di mutuo soccorso e delle altre congeneri associazioni operale di previdenza che siano stati ad essa collettivamente inscritti.

Nel regolamento della Cassa saranno stabilite le norme e le condizioni per l'inscrizione collettiva e per l'assegnazione delle quote speciali predette, la quale potrà essere fatta anche allo scopo di fare partecipare i soci all'assegnazione delle quote ordinarie di concorso.

Qualora la Società di mutuo soccorso con la inscrizione collettiva dei soci costituisca, presso la Cassa Nazionale, pensioni immediate a favore di coloro che hanno compiuto almeno i limiti minimi di età stabiliti dalla presente legge per la liquidazione della pensione, sarà assegnata a favore di ogni pensionato una quota di rendita snpplementare di annue lire 10, purchè non superiore all'ammontare stesso della pensione.

La Cassa Nazionale potrà assumere la gestione degli speciali Istituti che, dalle amministrazioni o imprese di cui nell'art. 10 siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidità dei loro operai.

Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.

La Cassa Nazionale potrà assegnare premi di incoraggiamento e sussidi agli Istituti che funzionano come sedi secondarie, alle Società di mutuo soccorso, ai patronati per la inscrizione degli operai e agli uffici postali in compenso del servizio che essi prestano alla Cassa.

(Approvato).

Art. 10.

All'art. 20 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 20. — I versamenti degli inscritti o di altri per loro, le somme assegnate agli inscritti stessi come quote di concorso o per altri titoli e i relativi interessi formano un fondo denominato: Fondo degli inscritti.

I capitali in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa Nazionale, formano un fondo separato, denominato: Fondo delle rendite vitalizie.

All'atto della liquidazione di ciascun conto individuale il capitale costitutivo della rendita vitalizia liquidata all' inscritto sarà prelevato dal fondo degli inscritti e trasferito a quello delle rendite vitalizie.

Nel regolamento della Cassa saranno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i bilanci tecnici dei detti fondi e le norme per la compilazione di essi.

A guarentigia del fondo delle rendite vitalizie e del fondo degli inscritti sarà costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui all'art. 9, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel regolamento, con le eventuali eccedenze dei fondi, dimostrate dai bilanci tecnici, e coi relativi interessi.

La riserva straordinaria di rischio è destinata a colmare le eventuali deficienze dei due fondi predetti in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.

Nel regolamento sarà fissato il limite massimo a cui può ragguagliarsi la riserva straordinaria

e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a colmare le constatate deficienze. (Approvato).

Art. 11.

All'art. 21 della legge (testo unico), modificato dall'art. 2 della legge 13 marzo 1904, n. 104, è sostituito il seguente:

Art. 21. — I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale di previdenza devono essere rinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento:

1º in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia:

2º in titoli d'altra specie emessi o garaniti dallo Stato;

3º in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

4º in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;

5º in titoli emessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti;

6º in prestiti alle provincie, ai comuni e loro consorzi ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della 3ª categoria con le garanzie di cui godono le Casse di risparmio ordinarie a tenore dell'art. 16 della legge 24 aprile 1898, n. 132, ed anche per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

7° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti;

8° in beni immobili urbani;

9° in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari a tenore della legge 31 maggio 1903, n. 254, o in obbligazioni fornite delle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge.

L'impiego nel modo indicato sotto il n. 8 non potrà eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali di cui alla prima parte del presente articolo.

(Approvato).

Art. 12.

All'art. 24 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Art. 24. — Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli inscritti e le rendite vitalizie a questi liquidate non sono soggette all'imposta di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa di successione le somme che verranno pagate agli eredi, ai termini dell'art. 14.

(Approvato).

Art. 13.

Alla disposizione del capoverso dell'art. 25 della legge (testo unico) è sostituita la seguente:

« La corrispondenza fra la Cassa e gli uffici pubblici, le sedi secondarie, i comitati di propaganda, le società di mutuo soccorso e gli inscritti, è ammessa in franchigia postale ».

(Approvato).

Art. 14.

Al secondo capoverso dell'art. 26 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

« Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, successione, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute alla Cassa per atto tra vivi o per causa di morte ».

(Approvato).

Art. 15.

All'art. 27 della legge (testo unico) è sostituito il seguente.

Art. 27. — L'amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di previdenza è retta da un Consiglio i cui membri, nel numero determinato dallo statuto della Cassa, sono nominati con decreto Reale.

Sono chiamati a far parte del Consiglio:

- a) nella proporzione di un terzo del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai inscritti alla Cassa;
- b) nella proporzione e alle condizioni che saranno stabilite nello statuto della Cassa, rappresentanti degli istituti di risparmio e di altri enti morali che abbiano concorso o concorrano con elargizioni o altrimenti al funzionamento della Cassa e rappresentanti delle società di mutuo soccorso e delle società cooperative di

produzione e lavoro, legalmente costituite, che abbiano inscritto i loro soci alla Cassa.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio d'amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e dei telegrafi, il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e il direttore dell'Ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato)

Art. 16.

In fine dell'articolo 29 della legge (testo unico) è aggiunto il seguente capoverso:

« Ogni rendita vitalizia, liquidata in dipendenza di operazioni assicurative esercitate in virtù del presente articolo, è esente dall'imposta di ricchezza mobile purche la rendita non sia superiore a 1500 lire annue ».

(Approvato).

Art. 17.

Per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa valgono le seguenti disposizioni speciali.

Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito e i minorenni senza bisogno della autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

L'inscritto nei ruoli operai il quale cessa di avere le qualità indicate nell'articolo 8 della legge, non avrà più diritto alle quote di concorso di cui all'articolo 9 della legge e sarà trasferito nel ruolo delle assicurazioni popolari e tutte le somme e le quote di rendita vitalizia annotate nell'antico conto saranno trasferite nel nuovo conto aperto al suo nome.

Inversamente l'inscritto nel ruolo delle assicurazioni popolari il quale acquisti le qualità indicate nell'articolo 8 della legge, sarà trasferito nei ruoli operai con il conseguente diritto alla quota di concorso della Cassa, e gli saranno riconosciuti, agli effetti del diritto a pensione, tutti gli anni anteriori di effettiva inscrizione alla Cassa.

Le rendite vitalizie provenienti da inscrizioni nei ruoli operai non sono nè cedibili, nè sequestrabili se non per la parte che superi le lire quattrocento.

(Approvato).

Art. 18.

Gli impiegati effettivi degli uffici della Cassa nazionale di previdenza sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti della imposta di ricchezza mobile, per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Il direttore generale della Cassa Nazionale fa parte del Consiglio superiore del lavoro. (Approvato).

Art. 19.

La Cassa Nazionale di previdenza è ammessa di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a suo favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'articolo 9 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'articolo 1º dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, numero 5536.

Al difensore officioso può essere aggiunto dalla Cassa un altro difensore.

Il domicilio legale della Cassa Nazionale si intende stabilito in Roma.

(Approvato).

Art. 20.

All'articolo 32 della legge (testo unico) è aggiunto il seguente capoverso:

« Sono puniti con pena pecuniaria, non inferiore a lire 200 ed estensibile a lire 2000 i promotori, gli amministratori, i direttori e gli agenti di Imprese, Società od Istituti che contravvengano alla disposizione del presente articolo ».

(Approvato).

Art. 21.

Le disposizioni degli articoli 5 e 15 della presente legge e quella dell'articolo 12-quater, aggiunta con l'articolo 6 della presente legge, entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del Regio decreto col quale saranno approvate le conseguenti modificazioni dello statuto e del regolamento della Cassa.

A tutti i conti individuali aperti dalla Cassa Nazionale di previdenza, dalla sua istituzione fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno sostituiti nuovi conti, conformi alle di-

sposizioni di essa, entro il termine e nel modo che saranno determinati con regolamento della Cassa da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, lettera f), 7, 15, 16, 22, 31, capoverso, della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e tutte le altre contenute nella legge stessa che fossero contrarie a quelle della presente.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico di legge predetto con quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1907 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

La proroga accordata fino al 31 dicembre 1906 con la legge 22 dicembre 1905, n. 587, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 dicembre 1907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, ministro delle finanze. L'Ufficio centrale ha mostrato una legittima difficoltà a proporre l'approvazione di questa ulteriore proroga della legge del 1902 sulla cedibilità degli stipendi, in quanto si tratta di una legge che

si va di anno in anno prorogando senza che sia venuto il progetto di legge definitivo ripatutamente promesso, che deve dare assetto stabile a questa materia.

Veramente questo rimprovero è meno a proposito fatto in quest'anno e al presente Governo trattandosi di un anno in cui si sono succeduti niente meno che quattro Ministeri; in ogni modo il Governo riconosce che è ora di uscire una volta dal provvisorio e di entrare nel campo delle soluzioni definitive e perciò a nome del collega del tesoro, che, lievemente indisposto, mi ha pregato di sostituirlo in questa discussione, io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che, se non al riaprirsi dei lavori parlamentari, entro un termine breve, il Governo presenterà il disegno di legge tante volte annunziato su questa materia della cedibilità degli stipendi.

Le difficoltà di questo progetto sono a tutti note e sono state tante volte messe in luce sopra tutto in pregevolissime relazioni e nelle profonde discussioni fatte su questo tema al Senato del Regno che è inutile che io mi dilunghi a parlarne e a illustrarle. Però sopra un punto posso dar fin d'ora precisa assicurazione all' Ufficio centrale del Senato ed è che se si manterrà il criterio della cedibilità del quinto degli stipendi, si farà in modo che questa cedibilità sia ordinata a favore o degli istituti di credito o di cooperative o eventualmente dalla Cassa depositi o prestiti (approvazioni), per eliminare l'intervento di quegli usurai che assiepano gli impiegati e gli uffici delle pubbliche amministrazioni e che presentano il maggior pericolo per il decoro e il buon andamento delle amministrazioni stesse. (Approvazioni).

CEFALY, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, relatore. L'Ufficio centrale, nella sua relazione contraria alla proroga della legge vigente, scagionava di ogni responsabilità l'attuale Ministero, riconoscendo con linguaggio di fiducia, che gli attuali ministri non devono rispondere delle proroghe domandate negli anni decorsi

Allo stato delle cose però, proponeva di respingere il presente disegno di legge per le ragioni che ha addotte l'onor. ministro delle finanze, e perchè il Governo chiedeva la proroga, tenendosi alle solite vaghe promesse, rimaste per lo addietro inadempiute.

L'Ufficio centrale soggiungeva che avrebbe fatto diversa proposta, se avesse avuto precise assicurazioni che per l'avvenire l'esercizio del credito agli impiegati delle pubbliche amministrazioni, sarebbe stato sottratto ai mutuanti privati ed affidato ad enti morali.

Ora precise assicurazioni ed affidamenti in questi sensi sono stati fatti; l'Ufficio centrale quindi, prendendo atto delle esplicite promesse e dichiarazioni del ministro, confida che il nuovo disegno di legge sarà presentato al più presto possibile, e ad unanimità raccomanda intanto al Senato l'approvazione della proroga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di progetto di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento di lire 2,770,000 al capitolo 65:
« Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello
stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per l'esercizio finanziario 19061907 » (N. 437).

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Aumento di lire 2,770,000 al capitolo 65: « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 2,770,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 65 « Restituzione e rimborsi (demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento di lire 15,000 alla spesa del per-

sonale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma » (N. 429).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di lire 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla spesa necessaria per le mercedi dovute agli operai effettivi, lavoranti ne' monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma, è autorizzata la maggiore spesa di lire quindicimila, in aumento alle assegnazioni inscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di un fondo speciale per il lavoro di applicazione della legge 8 aprile 1906, nn. 141 e 142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie » (N. 430).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un fondo speciale per il lavoro di applicazione della legge 8 aprile 1901 nn. 141 e 142 sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 430).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 55,000 per « compensi di opera straordinaria al personale addetto ai lavori per la prima applicazione delle leggi sullo stato giuridico e sul miglioramento economico del personale delle scuole medie, per le relative operazioni contabili di pagamento e per lavori di copiatura a cottimo ».

(Approvato).

Art. 2.

La detta somma sarà inscritta, per lire 30,000, al capitolo n. 260 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente, e per lire 25,000, in aumento al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente, al capitolo n. 126.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora domando al Senato se intende di procedere alla discussione del disegno di legge che segue all'ordine del giorno sul «Riordinamento degli Istituti per la giustizia amministrativa».

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

ASTENGO. Domando che si vada avanti. Non sono che le ore cinque, e questo è un progetto urgente.

L'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno sa che la sezione della giustizia contenziosa, così come va ora, è in gran ritardo per l'enorme arretrato di ricorsi da portare all'udienza, e sarebbe urgentissimo di provvedere.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Ho chiesto la parola appunto in relazione alla domanda che ha fatto l'egregio collega senatore Astengo.

Io sono più di qualunque altro in grado di attestare le difficoltà grandissime nelle quali si trovano gli organi della giurisdizione am-

ministrativa, per le condizioni in cui debbono agire.

Ma, credo, che l'importanza dell'argomento sia tale, anche per quelli che come me sono disposti a sostenere il progetto di legge, che non si possa dal Senato intraprendere una discussione di siffatta materia oggi, nell'ora in cui siamo, e date le condizioni nelle quali si trova l'Assemblea.

Io credo che l'importanza dell'argomento richieda una discussione matura, pacata, ordinata. Ritengo che il Senato sia più di qualunque altra Assemblea impegnato a discutere ponderatamente, e a dare lume sulle questioni di riordinamento di giurisdizioni. Perciò io prego caldamente il Presidente di voler iscrivere questo progetto di legge come primo all'ordine del giorno della prossima ripresa dei lavori; potremo fare allora una discussione degna dell'importanza dell'argomento (Approvazioni).

PRESIDENTE. Io sono agli ordini del Senato; ma faccio osservare, in linea di fatto, che, trattandosi di un disegno di legge presentato dal Governo al Senato, prima che alla Camera, la discussione che se ne facesse oggi, non avrebbe effetto pratico, perchè bisognerebbe che il progetto fosse poi approvato anche dall'altro ramo del Parlamento; e mi pare che sia da adottarsi il sistema accennato dall'onorevole Cavasola di metterlo per primo all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori. È questione di pochi giorni, tanto più che prima del 30 gennaio il progetto non potrebbe andare alla Camera e quindi nel mese di gennaio non sarebbe legge dello Stato; ma, ripeto, io sono agli ordini del Senato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi associo alla proposta del senatore Cavasola, nel senso che questo progetto di legge sia inscritto per primo nell'ordine del giorno alla riapertura del Senato.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta del senatore Cavasola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà iscritto come primo argomento all'ordine del giorno della ripresa dei nostri lavori.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1907 del termine fissato dalla legge 15 luglio 1906, n. 353, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti		•	80
Favorevoli .			77
Contrari	•	•	· 3

Il Senato approva.

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione:

Senatori votan	ıti				•	80
Favorevoli			•			7 6
Contrari .		•		•		4

Il Senato approva.

Creazione di nuovi posti nelle tabelle organiche del personale dell' Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed aumento del compenso del lavoro straordinario:

Senatori votanti	•		80
Favorevoli .			7 6
Contrari			4
anata annuaria			

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-1907:

Senatori votanti					80
Favorevoli .					77
Contrari	•	•	•	•	3

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti			80
Favorevoli .			77
Contrari			3
Il Senato approva.			

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti			80
Favorevoli .			77
Contrari			3

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votar	ıti		•	. 80
Favorevoli				77
Contrari .	•			3

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi oggi.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Saluto al Presidente.

CASANA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Veramente dovrei esser l'ultimo ad arbitrarmi a parlare a nome dei colleghi, ma siccome in materia di sentimento si può dire che tutti siamo uguali, e specialmente quando si tratta di rappresentare sentimenti di venerazione, di riconoscenza, di affetto verso il nostro egregio Presidente, così io mi arbitro di farmi interprete dei colleghi, nel mandare all'egregio Presidente gli auguri più cordiali, perchè valgano essi a dargli una serie di anni di tranquillità, che gli facciano scordare i dolori immensi patiti in passato.

Questo è l'augurio sincero che tutti noi le rivolgiamo, egregio Presidente, e di cui mi faccio modesto interprete. (Applausi vivissimi).

PRESIDENTE (si alza e così tutti i senatori ed i ministri). Ringrazio l'onorevole Casana ed i colleghi di questi sentimenti che veramente mi toccano nel profondo del cuore. Il loro zelo e la loro benevolenza sono le unità che dànno il valore agli zeli del povero loro

presidente; e mercè questo zelo benevolo sono lieto di poter dire che avremo, al riprendere dei lavori, una quantità sufficiente di materia per nutrire dieci o dodici sedute di seguito; ed il Senato, quando ha il tempo necessario per poter discutere ampiamente, ha sempre dato prova di discussioni serie ed elevate, quali si convengono alla dignità di questo alto Consesso.

Ringraziando i miei colleghi, ricambio, dal fondo del mio cuore i più cordiali e sinceri auguri, sia per loro, sia per le loro famiglie. (Applausi unanimi).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue:

Senatori votanti.	•	•	. 79
Favorevoli			74
Contrari			5
Il Senato approva.			•

Proroga del termine per il ritiro dalla circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena:

Senatori votan	ti	•		7 9
Favorevoli				75
Contrari .				4

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'arma dei Reali Carabinieri:

Senatori votanti		•		•_	80
Favorevoli .		•	•		71
Contrari	•	•	•	•	9
Il Senato approva.					

Provvedimenti in favore del personale amministrativo e sanitario degli stabitimenti carcerari e dei riformatorii governativi e del personale di custodia degli stabilimenti carcerari

Senatori votanti		•	•		79
Favorevoli .	•			•	7 3
Contrari					6

Il Senato approva.

Variazioni degli organici del personale di pubblica sicurezza e provvedimenti finanziari a favore del Corpo delle guardie di città e per la sistemazione dei locali degli uffici della Questura di Roma:

Senatori votanti.			•	. 79
Favorevoli				7 4
Contrari				5
Il Senato approva.				

Aumento di dotazione al cap. 51 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 relativo a servizi di pubblica beneficenza: Sussidi:

Senatori votanti	•	•	•	80
Favorevoli.				75
Contrari		•		5
Il Senato approva.				

Modificazioni alla legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e alla legge 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai:

Senatori votanti	•	•	•	•	78
Favorevoli .					74
Contrari		•			5
Il Senato approva.					

Proroga a tutto dicembre 1907 delle dispo-

sizioni sulla cedibilità degli stipendi:

Senatori votanti				81
Favorevoli .				63
Contrari		•	•	18

Il Senato approva.

Aumento di L. 2,770,000 al cap. 65: « Restituzioni e rimborsi (Demanio) » dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti			. 84
Favorevoli.			79
Contrari			5

Il Senato approva.

Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualità di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità di Roma:

Senatori votanti	•	•	. 76
Favorevoli.			67
Contrari		•	9
Il Senato approva.			

Assegnazione di un fondo speciale e per il lavoro di applicazione delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie:

Senatori votanti			. 76
Favorevoli.			68
Contrari	•		8
Il Senato approva.			

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il Senato sarà convocato a domicilio, e molto probabilmente per il giorno stesso in cui riprenderà i suoi lavori la Camera dei deputati.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 5 gennaio 1907 (ore 11,30)

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche